CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50%, EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II.

(art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali - sottoscritto il 21/05/2018)

L'anno duemilaventidue addì --- (--) del mese di --- nella sede del Comune di Pomarance,

tra

- Il **Comune di Pomarance** (C.F. 00347520504) sito in Pomarance, Piazza S. Anna n. 1, in atto rappresentato dal/la ----- nato/a a --- il --- e residente per la carica in Pomarance, Piazza S. Anna n. 1, che interviene in qualità di Direttore del Settore ---- ai sensi del Decreto Sindacale n° -- del ---;

e

- Il/la **Sig./ra ----** nato/a a ---- il ----, Codice Fiscale ----, residente a ---- in Via ----, n. --;

Premesso che:

- ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 19 del CCNL 21/05/2018, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato è costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, che tutti i dipendenti debbono stipulare e per il quale è richiesta forma scritta;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto "Modifica al piano dei fabbisogni di personale anni 2021-2023, annualità 2021", è stata prevista la copertura di n. 1 posto con profilo di "Istruttore Tecnico Direttivo", cat.- D1, avvalendosi dell'art. 110 c. 2 del D.Lgs 267/2000, come confermata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 29/12/2021;
- con Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 685 del 20/10/21, è stato approvatol'avviso pubblico relativo alla selezione per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, a tempo determinato e parziale al 50%, ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi presso il Settore Gestione del Territorio;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 04/11/2021;
- con la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 859 del 17.12.2021 sono stati approvati i verbali per la copertura del posto in oggetto;
- con il Decreto Sindacale n. 19 del 20.12.2021 è stato individuato, nel Sig. Massimiliano Amidei, il candidato idoneo da destinare all'Ufficio Project Management di opere e servizi pubblici e ricerca finanziamenti;
- è stata acquisita la certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico sopra richiamato;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/09/2021;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e comparto Funzioni locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

- 2. Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

- 1. Il rapporto di lavoro decorre dalla data del 01/02/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito.
- **2.** Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, in qualsiasi momento ove si accertino, in capo all'Amministrazione, una delle seguenti condizioni risolutive:
 - mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
 - situazione strutturalmente deficitaria come definita dagli artt. 242 e 243 del TUEL;
 - mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale a tempo determinato;
- **3.** L'incarico può essere revocato anzitempo dal Sindaco anche in relazione a ristrutturazioni e/o modifiche organizzative.
- **4.** E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 3 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio in data 01/02/2021. In caso di inadempimento di detto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro due giorni successivi a detta data, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si risolverà di diritto.

Art. 4 – LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO.

- 1. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Comune di Pomarance, Settore: "----".
- 2. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con la categoria di appartenenza, la sede di lavoro nell'ambito del Comune può mutare e sarà indicata nell'atto di assegnazione al nuovo servizio con relative mansioni assegnate;

Art. 5 - MANSIONI E COMPETENZE.

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito ildipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
- 2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "D" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Art. 6 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e parziale di tipo verticale pari a 18 ore settimanali indicativamente distribuite su 2 giorni normalmente il martedì ed il giovedì
- 2. Il dipendente si impegna ad osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Direttore del Settore e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.
- 3. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il lavoratore, specifico obbligo contrattuale;
- 4. Al lavoratore potrà essere richiesta flessibilità oraria;
- **5.** Le ferie maturano in proporzione ai giorni di lavoro prestati in relazione alla tipologia di rapporto a tempo parziale di tipo verticale.
- 6. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 36 e 37 del CCNL del 21/05/2018 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i.. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 del CCNL 6/7/1995.
- 7. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a causedi risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla leggeo dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

Art. 7 – PERIODO DI PROVA

- 1. E' previsto un periodo di prova pari a quattro settimane di effettivo lavoro, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 51, comma 2, del CCNL 21.05.2018;
- 2. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

- 1. Il trattamento economico, rapportato in base alle ore lavorate, è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali con riferimento alla categoria di inquadramento D e posizione economica D1, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio.
- **2.** La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/ o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

- 1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
- 2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalitàistituzionali della pubblica amministrazione.
- **3.** Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;

Art. 10 - DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Art. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

- 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.
- 2. Al dipendente è consegnata, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio. disciplinate dall'apposito Accordo sottoscritto il 16/09/2021.
- 3. Il prestatore di lavoro dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.
- 2. I dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di

lavoro e sono conservati presso il Servizio Personale.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su cinque pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoroed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Pomarance il	
Il Direttore del Settore ()	Il prestatore di lavoro ()
Allegati:	

- 1. Codice di comportamento;
- 3. Informativa modalità adesione Fondo previdenza complementare.

INFORMATIVA INERENTE L'ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO RIVOLTA AI DIPENDENTI ASSUNTI DAL 17/09/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO

(Art. 4 dell'Accordo del 16/09/2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso)

I diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, così come integrati dall'Accordo sottoscritto il 16/09/2021 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali, regolamentano le modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio.

Perseo Sirio è il Fondo nazionale per la pensione complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità, quindi un fondo di categoria, soggetto alla vigilanza della Covip.

La posizione contributiva degli iscritti al Fondo è alimentata da un contributo minimo obbligatorio a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione lorda utile al Tfr, dagli accantonamenti del Tfr maturati dopo l'adesione e da un contributo del datore di lavoro pari all'1%, anch'esso calcolato sulla stessa base retributiva succitata.

Le parti negoziali hanno stabilito che l'adesione a Perseo Sirio possa avvenire non solo con un'esplicita manifestazione di volontà da parte del dipendente, ma anche attraverso la modalità del **silenzio assenso**.

Il dipendente può decidere pertanto di iscriversi a Perseo Sirio seguendo le indicazioni contenute nella sezione dedicata all'adesione sul sito del Fondo, ovvero può esplicitare il suo diniego compilando la modulistica per la manifestazione della volontà di non adesione, tramite l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Personale.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo del 16/09/2021, dal momento dell'assunzione, il dipendente **ha sei mesi di tempo** per informarsi e valutare i vantaggi dell'adesione, consultando la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link https://neoassunti.fondoperseosirio.it/.

Trascorso il predetto termine di sei mesi, se non avrà effettuato alcuna scelta, il dipendente sarà iscritto per silenzio assenso a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Il Fondo provvederà ad informare il dipendente precisando che dalla data della predetta comunicazione avrà a disposizione **ulteriori trenta giorni** per poter recedere dall'adesione "silente". A decorrere dal mese successivo all'adesione esplicita o per silenzio assenso, **al dipendente verrà trattenuto** sulle competenze stipendiali **un contributo pari all'1%** della retribuzione lorda utile al Tfr o alla percentuale maggiore che avrà indicato all'atto dell'adesione.

Per ogni chiarimento il dipendente è invitato a consultare il sito internet del fondo <u>www.fondoperseosirio.it</u>, dove sono indicati i contatti ai quali rivolgersi.